

Circolare area fiscale n. 4/2022

Verona, 29 Aprile 2022

A tutte le Aziende
e Professionisti
Loro sedi

Fattura elettronica per i forfettari, obbligo al via dal 1° luglio 2022

Al via l'obbligo di fattura elettronica per i forfettari: si parte dal 1° luglio 2022 per effetto delle novità previste dal decreto PNRR 2, ma per il prossimo biennio saranno esonerati i soggetti con ricavi o compensi fino a 25.000 euro. Niente sanzioni in caso di invio entro il mese successivo per il terzo trimestre dell'anno.

Fattura elettronica per i forfettari, obbligo al via dal 1° luglio 2022.

Il nuovo passaggio in Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2022 del decreto PNRR 2 ha confermato l'estensione della fatturazione elettronica a decorrere dalla metà dell'anno in corso anche alle partite IVA che applicano la flat tax.

La fattura elettronica sarà obbligatoria dal 1° luglio 2022 anche per i contribuenti in regime di vantaggio e alle associazioni sportive dilettantistiche.

Tuttavia, lascerà per il momento fuori le partite IVA con ricavi o compensi fino a 25.000 euro, fino al 2024.

La fatturazione elettronica per la restante platea dei forfettari al via 1° luglio 2022 prevede tuttavia una sorta di moratoria dall'applicazione della disciplina sanzionatoria.

Per quel che riguarda la fattura elettronica obbligatoria, il decreto interviene sugli esoneri previsti dall'[articolo 1, comma 3 del decreto legislativo n. 127 del 5 agosto 2015](#), sopprimendo la parte in cui si prevede l'esenzione per:

- soggetti passivi che rientrano nel regime di vantaggio di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
- soggetti passivi che applicano il regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- soggetti passivi che hanno esercitato l'opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000, ossia le associazioni sportive dilettantistiche.

Così come confermato a margine del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2022, l'esonero continuerà in ogni caso ad applicarsi fino al 2024 per i titolari di partita IVA che applicano la flat tax fino a 25.000 euro di ricavi e compensi.

Una parte dei forfettari, quindi, continuerà a poter emettere fatture in modalità analogica.

In **attesa del testo definitivo** del decreto per l'attuazione del PNRR per le dovute conferme, tra le ulteriori novità previste dalla bozza in circolazione c'è un periodo di parziale **"moratoria" dall'applicazione delle sanzioni**.

Nello specifico, viene previsto che per il terzo trimestre del periodo d'imposta 2022, ossia dal 1° luglio e fino al mese di settembre, l'emissione della fattura elettronica per i nuovi soggetti obbligati sarà consentita entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

Il termine di emissione fissato in via ordinaria a 12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione si allunga quindi temporaneamente e fino al mese successivo non si applicheranno le sanzioni previste dall'[articolo 6, comma 2 del decreto n. 471/1997](#).

Si ricorda che in caso di **tardiva emissione della fattura elettronica la sanzione** prevista va dal 5 al 10 per cento dei corrispettivi non documentati o registrati. L'importo va da 250 a 2.000 euro quando la violazione non rileva ai fini della determinazione del reddito.

Come già evidenziato, per la conferma delle novità resta ora fondamentale **attendere la pubblicazione del testo ufficiale** del decreto PNRR approvato il 13 aprile 2022.

Consigliamo di acquistare (il prima possibile) un software dedicato con aziende di software per esempio: Aruba, WKI, Zucchetti, Team System, ecc.

Altrimenti, gratuitamente, dal sito dell'Agenzia dell'Entrata, all'interno del proprio cassetto fiscale è possibile la compilazione ed invio delle fatture.

Inoltre ci sono alcune novità in materia di adempimenti per i **pagamenti tramite POS**, anche se è stata confermata la norma che **anticipa al 30 giugno 2022 l'avvio del sistema sanzionatorio per chi rifiuta i pagamenti con moneta elettronica**.

Infatti, si interviene sull'art. 15, comma 4- *bis*, D.L. n. 179/2012, **anticipando dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2022 l'entrata in vigore delle sanzioni per gli esercenti e i professionisti che rifiutano i pagamenti con POS**.



Consulenti di impresa e sostenibilità

Componenti di IPLUS:
Studio Scappini – Dottori commercialisti e Revisori legali
Studio Bussinello Demme – Consulenti del lavoro
Sustainabilia – Consulenti di sostenibilità ed Avvocati

La sanzione è pari a **30 euro** per ciascuna transazione e a prescindere dall'ammontare della spesa sostenuta, aumentata del 4% del valore della transazione.

È esclusa la possibilità, di procedere al pagamento in misura ridotta.

Con l'eliminazione del riferimento a un comma (precisamente il comma 1-ter), di fatto, l'invio giornaliero dei dati relativi alle transazioni effettuate con POS è stato esteso a tutti i casi, sia che si tratti di operazioni nei confronti dei consumatori finali, che nei confronti di altri operatori economici.

Fonte: IPSOA

Con i migliori saluti,
Lo Studio